

operazioni di carattere bancario, a riscontro preventivo.

Il mio desiderio è che sia chiarito però che il riscontro contabile rimane intatto nel senso che si esercita contemporaneamente alla revisione della contabilità dei pagamenti, e che la funzione della Corte dei conti non si limita soltanto a riscontrare se il pagamento corrisponde al contratto, ma si esercita anche in senso contabile, in pieno, sui contratti stessi.

Quest'interpretazione, che credo sicuramente sarà accolta dal Governo, risponde a buone norme costituzionali e, ripeto, aggiunge un'altra cautela alla funzione che con tanta benemeranza si prepara ad esercitare la Cassa depositi e prestiti.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Mi è facile dare alle osservazioni dell'onorevole Ruini una risposta esauriente.

L'onorevole Ruini ha con molta benevolenza appoggiato il presente disegno di legge, che giunge a questa Camera già approvato dall'altro ramo del Parlamento; poi egli ha portato la sua attenzione sull'ultimo comma dell'articolo primo, il quale dice così: « Il riscontro della Corte dei conti sarà esercitato sulla contabilità dei pagamenti ».

Giova premettere che, per tutte le operazioni della Cassa depositi e prestiti, la Corte dei conti esercita la sua alta funzione di sindacato mediante un ufficio speciale, presso la Cassa medesima.

Il sindacato o riscontro avviene dunque, come ha già avvertito l'onorevole Ruini, in modo nè preventivo nè postumo, bensì in modo sincero, ossia, contemporaneamente per ciascuna operazione, via via che dalla Cassa depositi e prestiti sia compiuta.

Questa dichiarazione parmi già sufficiente per dissipare il dubbio accennato dall'onorevole Ruini; ma dirò di più.

Benchè il comma sia espresso in forma sintetica e con frase tecnica, con le parole: « Il riscontro sarà esercitato sulla contabilità dei pagamenti », è però chiaro che il riscontro si fa sulle contabilità che corredano i mandati, vale a dire, che per ciascun pagamento debbono essere prodotte le pezze giustificative, la domanda del mutuo fatta dagli impiegati o dagli agenti, e il bene stare del Tesoro per la garanzia.

Con questi chiarimenti, ritengo dimostrato che anche il comma del quale ha tenuto

parola l'onorevole Ruini, merita di essere approvato; come merita di essere approvato l'intero disegno di legge, molto importante, che renderà un assai sensibile beneficio alla falange dei funzionari e degli agenti dello Stato; e che completa e migliora la legge del 1898, la quale già recava benefici notevoli a quella classe, pur troppo numerosa, di impiegati e di famiglie che da sventure o strettezze economiche sono costretti a cercar denari a prestito.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

« La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere prestiti agli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato, che trovinsi nelle condizioni di cui agli articoli 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, ed 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, nella misura, secondo le norme e con le garanzie stabilite dalle leggi stesse.

« Su tali prestiti dovrà essere corrisposto l'interesse mensile a scalare, computato ad un saggio pari a quello ordinario, stabilito annualmente per prestiti concessi dalla Cassa stessa, aumentato di lire 0.50.

« La parte di interessi corrispondente a questo aumento sarà, all'atto della liquidazione del mutuo, versata ai fondi di garanzia istituiti con gli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444.

« Il riscontro della Corte dei conti sarà esercitato sulla contabilità dei pagamenti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini.

SANDRINI. Anzitutto mi associo alle parole di lode e riconoscenza pronunziate dall'onorevole Ruini per i benefici che questa legge non mancherà di apportare a tutto il corpo degli impiegati dello Stato.

Prego però l'onorevole ministro di volermi dare una spiegazione sul disposto del primo articolo, in relazione all'articolo 7 e all'articolo 8 del disegno di legge.

Con l'articolo primo si dichiara che la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere prestiti agli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato; è quindi evidente che la norma riguarda esclusivamente gli impiegati o gli operai dello Stato.

All'articolo 7 poi si autorizza il Governo del Re a raccogliere in testo unico tutte le